



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- LIGNOLA RICCARDO** Presidente
- BOTTI ANTONIO** Relatore
- ROVERO ROBERTO** Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1/2016
depositato il 08/01/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° CPB/10898 TRIB. LOCALI
contro:
CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
difeso da:
BRUNELLA AVV. GIOCOSI
STRADA VAL NURE N.3 29100 PIACENZA

proposto dai ricorrenti:
TOSI UMBERTO
VIA CRISTOFORO POGGIALI N 24 29121 PIACENZA PC

difeso da:
MARCHESI AVV. GIACINTO
VIA GREGORIO X N.25 29100 PIACENZA PC

RICCI ODDI MARIA
VIA CRISTOFORO POGGIALI N 24 29121 PIACENZA PC

difeso da:
MARCHESI AVV. GIACINTO
VIA GREGORIO X N.25 29100 PIACENZA PC

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1/2016

UDIENZA DEL

29/06/2017 ore 09:30

N° 131/2017

PRONUNCIATA IL:
18-07-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
24-07-2017

Il Segretario
RAMELLO MARIA
ROSARIA

Ramello Maria Rosa

COPIA INFORMALE

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

I sig.ri Umberto Tosi e Maria Mercede Ricci Oddi proposero ricorso, avanti a questa Commissione, contro il procedimento emesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza che ha negato il rimborso delle tasse consortili versate negli anni 2011 e 2012.

Il rimborso era stato richiesto in quanto gli immobili tassati, di proprietà dei ricorrenti, non godrebbero del beneficio di scolo né generale né diretto.

Il Consorzio di Bonifica nelle proprie controdeduzioni eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso dato che gli atti impositori sono divenuti definitivi in quanto non impugnati, nel merito sostiene che sussistono i presupposti che legittimano l'imposizione del contributo di bonifica sugli immobili dei ricorrenti per la presenza di benefici diretti e specifici di scolo e di regimazione idraulica.

La Commissione riguardo all'inammissibilità dell'istanza di rimborso, trattandosi di contributi versati in pagamento di cartelle non impugate, rileva come le stesse non siano soggette a termini di impugnazione dato che si tratta di ruoli emessi negli anni 2012 e 2013, epoca in cui il Consorzio di Bonifica non aveva più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo. Infatti l'art. 21 R.D. 13.2.1933 n° 215, che conferiva ai Consorzi di Bonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, veniva abrogato a far tempo dal 16/12/2010.

Nel merito la Commissione osserva che per valutare se l'immobile tragga o meno beneficio dalle opere eseguite dal Consorzio, si deve far riferimento al R.D. 13.02.1933, (tutt'ora in vigore per valutare la contribuenza) che all'art. 1 descrive le opere di bonifica che legittimano la imposizione. Tali opere sono "quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici e sociali, in comprensori in cui cadono laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni,

estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo."

Nessuna delle opere elencate dal Consorzio risulta appartenere a quelle indicate dalla legge.

In ogni caso non è dimostrato che le opere di bonifica apportino agli immobili dei ricorrenti quel beneficio diretto, specifico, concreto e incrementativo del valore che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, può giustificare la imposizione consortile.

Si ritiene sia necessario individuare le opere di bonifica di cui hanno beneficiato gli immobili dei ricorrenti, individuare il costo annuo totale sostenuto dal Consorzio, la corretta applicazione dei criteri di riparto delle spese consortili da parte del Consorzio onde dimostrare che i ruoli di contribuenza per il calcolo del contributo di bonifica sono corretti.

In sintesi mancano i presupposti di legittimità del tributo e manca il concreto e chiaro sviluppo della quantificazione dello stesso.

In questo contesto la Commissione ritiene che il ricorso debba essere accolto. Sussistono fondati motivi per compensare le spese di giudizio.

COPIA INTERIMALE

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva, la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Piacenza, 18 luglio 2017

Il Relatore



Il Presidente

